

Terreno urbanisticamente "pessimo" (sulla legittimità o meno della deliberazione di adozione del P.R.G. che ha previsto, per alcuni terreni privati, la prescrizione "terreno pessimo", in quanto tale assolutamente non edificabile, in mancanza di indagini puntuali ed in contrasto con il reale stato dei luoghi).

TAR ABRUZZO - PESCARA SEZ. I - sentenza 10 aprile 2014, n. 153 - Pres. ed Est. Eliantonio - Di Martino (Avv. Di Rocco) c. Comune di Lanciano (Avv.ti Antonucci, Carlini e Laudadio) - (accoglie).

Edilizia ed urbanistica - Strumenti urbanistici generali - Qualificazione di un'area privata come "terreno pessimo" - In quanto tale assolutamente non edificabile - Nel caso in cui, a seguito di apposita verifica, sia emerso che tale prescrizione urbanistica sia stata imposta in mancanza di indagini puntuali ed in contrasto con il reale stato dei luoghi - Illegittimità.

E' illegittima, per difetto di istruttoria e di motivazione, la deliberazione con la quale il Consiglio comunale, in sede di approvazione del Piano regolatore generale, ha previsto, per alcuni terreni privati, la prescrizione "terreno pessimo", in quanto tale assolutamente non edificabile, ove, a seguito di apposita verifica disposta in s.g., sia emerso che tale prescrizione urbanistica sia stata imposta in mancanza di indagini puntuali ed in contrasto con il reale stato dei luoghi, e, in particolare, sia stato accertato che i terreni in questione, per le loro concrete caratteristiche, non avrebbero dovuto essere qualificati come "terreni pessimi" per alto incremento sismico, ma che l'edificazione su tali aree doveva ritenersi consentita, sia pur "previa esportazione dei materiali di riporto".

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarabruzzope_2014-04-10.htm

Legislazione: _

*** Inizio pagina**